

COPIA



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 55 in data 27/12/2018

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U. - COMPONENTE I.U.C.):
CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO
2019.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella **Sala delle adunanze consiliari**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Pres.	Cognome Nome	Pres.
CUGINI Paolo	Sì	VARETTO Maria Carla	No (G)*
PIGNATTA Carlo	Sì	BELLAN Arrigo	No (G)*
TROPEA Rosetta Maria	Sì	MARTINOTTI Emilio	Sì
MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea	Sì	CORRADO Cristian	Sì
CASCIANO Antonio	Sì		
MOLINARI Giuseppe	Sì		
LO PORTO Rossana	No (G)*		
AVALTRONI Carmen	No (G)*		
GAZZARA Maurizio	Sì		
*(G) = assente giustificato		Totale presenti	9
		Totale assenti	4

Assume la presidenza il Sindaco Paolo CUGINI.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE.

È presente l'Assessore esterno Signora Elena CHINAGLIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U. - COMPONENTE I.U.C.):
CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO
2019.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Amministratore competente per materia:

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 – Legge di stabilità 2014 – come modificata dal Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014, convertito dalla Legge n. 68 del 02/05/2014, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 639 e seguenti (sino al 730) della Legge n. 147/2013 e s.m. e i. contengono la disciplina del nuovo tributo, anche attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative, ed in particolare alle disposizioni in materia di tributi locali di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge n. 296/2006 e quelle in materia di potestà regolamentare dei comuni di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
- l'art. 1, comma 703 della predetta Legge n. 147/2013, ha espressamente previsto che l'istituzione della IUC lasci salva la disciplina dell'imposta municipale propria, quale componente di natura patrimoniale della nuova imposta;
- l'art. 1, commi 707 e 708 della Legge n. 147/2013, modificando l'art. 13 del D. L. 201/2011, prevedono, tra l'altro, la non applicazione dell'IMU, a partire dal 2014, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le sotto indicate condizioni per:
 - a) abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota deliberata per tale fattispecie e la relativa detrazione (Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica nel caso di più soggetti passivi);
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1 D. Lgs. n.

139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D. Legge 201/2011 (art.1 comma 708 della Legge n. 147/2013);
- g) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce" – art. 2, comma 2, D. L. n. 102/2013 convertito dalla Legge n. 124/2013), da dichiarare a pena di decadenza entro il termine di legge. Sono ricompresi i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice per farne oggetto di interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. n. 380/2001. Pertanto l'esenzione opera a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione o di costruzione, mentre per il periodo precedente l'imposta sarà calcolata sul valore dell'area edificabile.

Vista la previgente disciplina dell'IMU, e in particolare:

- il D.Lgs. n. 23/2011, recante disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
- l'art. 13 del DL n. 201/2011, conv. Legge n. 214/2011, contenente le disposizioni in ordine all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e s.m.e i. che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dell'IMU, eliminando la riserva statale di cui al comma 11 dell'art. 13 sopra richiamato, stabilendo che debba essere attribuito allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (comma 6 art. 13) consentendo ai Comuni di aumentare tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali (nel qual caso il maggior gettito è destinato al Comune stesso) ed abrogando il fondo sperimentale di riequilibrio, sostituito dal nuovo Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei comuni;
- l'art. 4 del Decreto Legge n. 16 del 2/3/2012 (conv. Legge n. 44/2012), il DL n. 35/2013 (conv. Legge n. 64/2013) ed il DL n. 102/2013 (conv. Legge n. 124/2013), contenenti disposizioni in materia di IMU;
- tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 (conv. L. n. 80/2014), che considera direttamente adibita ad abitazione principale, a decorrere dal 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- il DL n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni in Legge 2 maggio 2014 n. 68, contenente modifiche ed integrazioni della disciplina della IUC;

Preso atto che l'articolo unico della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), ha apportato sostanziali modificazioni alla normativa disciplinante l'IMU, qui di seguito sinteticamente richiamate:

- comma 10 lettere a) e b): intervenendo sull'art. 13 commi 2 e 3 del DL n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e s.m.e i., viene eliminata la possibilità per i Comuni di stabilire l'assimilazione

all'abitazione principale degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a genitori/figli, prevedendo in alternativa la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU (e, conseguentemente, TASI) per le stesse unità immobiliari, purché diverse da quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9, alle seguenti condizioni:

- 1) il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale;
 - 2) il contratto deve essere registrato;
 - 3) il comodante deve risiedere anagraficamente nello stesso comune del comodatario e deve possedere al massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale (purché non di categoria A/1, A/8 e A/9);
 - 4) deve essere presentata apposita dichiarazione IMU sui modelli ministeriali (entro 30 giugno dell'anno successivo)
- comma 10 lettere c) e d) e comma 13: intervenendo sull'art. 13 commi 5 e 8-bis del DL n. 201/2011, viene abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU; viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio di esenzione per i terreni collinari/montani già previsto per l'ICI (Circolare MEF n. 9 del 14/06/1993), stabilendo comunque l'esenzione, a decorrere dal 2016, dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - comma 10 lettera e): modificando l'art. 13 comma 13-bis del DL n. 201/2011, viene anticipato dal 21 al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono trasmettere le delibere IMU al MEF, ai fini della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale; tale termine viene peraltro definito perentorio;
 - comma 17: a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, vengono apportate modificazioni alle disposizioni disciplinanti il Fondo di Solidarietà Comunale, intervenendo sui commi 380-ter e 380-quater ed aggiungendo i commi 380-sexies, 380-septies e 380-octies all'art. 1 della legge n.228/2012; viene previsto che i minori gettiti derivanti dalle agevolazioni IMU e TASI introdotte dal 2016 vengano compensati da un incremento del fondo di solidarietà comunale per complessivi 3.767,45 milioni di Euro annui, a cui occorre aggiungere il contributo di 155 milioni per gli "imbullonati"; viene contestualmente ridotta la partecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale da parte dei comuni da 4.717,9 milioni a 2.768,8 milioni per ciascuno degli anni 2016 e seguenti;
 - comma 20: per l'anno 2016 è previsto un contributo di 390 milioni di euro al Fondo IMU/TASI, già destinato nel 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI non permetteva di ricostruire per intero il gettito perduto, a causa dei vincoli alla fissazione delle aliquote;
 - commi da 21 a 24: viene previsto un regime fiscale agevolato per i cosiddetti "imbullonati" a decorrere dal 2016; la determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria D ed E avverrà su stima diretta e non terrà conto dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali al processo produttivo (cosiddetti "imbullonati") . Continueranno a concorrere nel calcolo della rendita il suolo e le costruzioni e tutti gli «elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento». A partire dal 1° gennaio 2016, gli intestatari degli immobili destinati alle attività produttive, iscritti nelle categorie D ed E, dovranno presentare gli atti di aggiornamento per ottenere la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. È espressamente stabilito che solo per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate avranno effetti retroattivi a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.

- comma 26: al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è stato previsto il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2015, ad eccezione della Tassa Rifiuti (TARI), che deve rispettare il principio di integrale copertura dei costi;

Visto inoltre l'art. 1, comma 42 della legge 7/12/2016, n. 232, che dispone l'estensione all'anno 2017 degli effetti prodotti dall'anzì richiamato comma 26 dell'art. 1, Legge n. 208/2015;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale per la componente Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2014 e modificato con deliberazioni di C. C. n. 10 del 02/04/2015 e n. 10 del 7/04/2016;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e detrazioni precedentemente adottate:

- n. 18 del 30/04/2012 per l'anno 2012:
 - aliquota 5% per abitazione principale e relative pertinenze, nonché altre fattispecie ad essa assimilate per disposizioni di legge;
 - detrazione di Euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze
 - detrazione di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo, al netto della detrazione di base, di euro 400,00;
 - aliquota 2% per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994 (categoria catastale D/10 o altra categoria catastale con annotazione di ruralità);
 - aliquota 7,6‰ per tutte le restanti tipologie di fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
- n. 24 del 29/07/2013 per l'anno 2013,
conferma di aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2012;
- n. 28 del 31/07/2014 per l'anno 2014:
 - aliquota 5‰ per abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
 - aliquota 8,8‰ per tutte le restanti tipologie di fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili, compresi i fabbricati di categoria catastale D (esclusi i D/10);
 - detrazione di Euro 200,00 per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 utilizzata quale abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- n. 25 del 14/07/2015 per l'anno 2015:
 - aliquota 5‰ per abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
 - aliquota 8,8‰ per tutte le restanti tipologie di fabbricati e aree fabbricabili, compresi i fabbricati di categoria catastale D (esclusi i D/10 strumentali all'attività agricola);

- aliquota 7,6‰ per terreni agricoli, assoggettati all'imposta su tutto il territorio comunale in seguito alla modifica della disciplina delle esenzioni per i terreni montani e parzialmente montani prevista dal D.L. n. 66/2014 (conv. L. n. 89/2014) e dal D. L. n. 4/2015 (conv. L. n. 34/2015);
 - detrazione di Euro 200,00 per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 utilizzata quale abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- n. 14 del 07/04/2016 per l'anno 2016:
- aliquota 5‰ per abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
 - aliquota 8,8‰ per tutte le restanti tipologie di fabbricati e aree fabbricabili, compresi i fabbricati di categoria catastale D (esclusi i D/10 strumentali all'attività agricola);
 - aliquota 7,6‰ per terreni agricoli del territorio comunale non inseriti nelle zone collinari esentati dall'imposta secondo i criteri fissati per l'ICI con la circolare MEF n. 9 del 14/06/1993;
 - detrazione di Euro 200,00 per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 utilizzata quale abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- n. 12 del 28/02/2017 per l'anno 2017:
- aliquota 5‰ per abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
 - aliquota 8,8‰ per tutte le restanti tipologie di fabbricati e aree fabbricabili, compresi i fabbricati di categoria catastale D (esclusi i D/10 strumentali all'attività agricola);
 - aliquota 7,6‰ per terreni agricoli del territorio comunale non inseriti nelle zone collinari esentati dall'imposta secondo i criteri fissati per l'ICI con la circolare MEF n. 9 del 14/06/1993;
 - detrazione di Euro 200,00 per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 utilizzata quale abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- n. 71 del 28/12/2017 per l'anno 2018:
- aliquota 5‰ per abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
 - aliquota 8,8‰ per tutte le restanti tipologie di fabbricati e aree fabbricabili, compresi i fabbricati di categoria catastale D (esclusi i D/10 strumentali all'attività agricola);
 - aliquota 7,6‰ per terreni agricoli del territorio comunale non inseriti nelle zone collinari esentati dall'imposta secondo i criteri fissati per l'ICI con la circolare MEF n. 9 del 14/06/1993;
 - detrazione di Euro 200,00 per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 utilizzata quale abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni IMU già applicate per l'anno 2018, tenuto conto del ristoro del minor gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni agevolative contenute nella Legge n. 208/2015, al fine di garantire il pareggio di

bilancio, pur non essendo rinnovata per l'anno 2019, a legislazione vigente, la disposizione di contenimento della pressione tributaria introdotta con la sopra richiamata norma di cui all'art. 1, c. 26 della legge n. 208/2015, successivamente confermata sino a tutto l'esercizio in corso;

Dato atto che, sulla base delle aliquote e delle detrazioni proposte e della vigente disciplina di applicazione del tributo, il gettito dell'imposta municipale unica per l'anno 2019 è stimato negli schemi del bilancio di previsione 2019-2021 approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 4 dicembre 2018, in Euro 1.540.000,00;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, e s.m. e i., a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel sito informatico di cui all'art. 1 del D.Lgs. 360/1998. A tal fine, tali atti devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. Il versamento della prima rata dell'imposta è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per tutto l'anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul predetto sito entro il 28 ottobre di ciascun anno (a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno); in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti pubblicati per l'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, pena il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti, previa diffida ad adempiere da parte del Ministero degli Interni; tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti e tariffe, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, che conferma la retroattività degli effetti recati dal citato art. 53 comma 16 anche alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il termine per approvare il Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendono prorogate le aliquote vigenti l'anno precedente;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 446;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e qui devono intendersi come materialmente trascritte ed approvate.
2. Di confermare, per i motivi indicati in premessa, ai fini dell'applicazione per l'anno 2019 dell'Imposta Unica Comunale - Imposta Municipale Propria (IMU), le seguenti aliquote:
 - Aliquota da applicare alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dalla normativa vigente: **5 per mille**, con un incremento di 1 punto rispetto alla misura del 4 per mille fissata dal legislatore, immutata rispetto all'anno 2015 e successivi;
 - Aliquota da applicare alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, individuate negli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), come definiti dalla normativa vigente: **5 per mille** (riduzione di 2,6 punti dell'aliquota base del 7,6 per mille prevista dall'art. 13, c.9 del D.L. n. 201/2011, per le unità immobiliari possedute dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura necessaria ad allineare l'aliquota dovuta per le anzi indicate fattispecie a quella prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con riferimento allo stesso periodo d'imposta), immutata rispetto all'anno 2015 e successivi;
 - Aliquota da applicare ai fabbricati di categoria catastale D (ad eccezione degli immobili D/10 strumentali all'attività agricola, per i quali non è dovuta l'imposta): **8,8 per mille**, con un incremento di 1,2 punti rispetto alla misura del 7,6 per mille fissata dal legislatore, riservata allo Stato dall'art. 1, comma 380, lett. f) della Legge n. 228/2012, immutata rispetto all'anno 2015 e successivi.
 - Aliquota da applicare ai terreni agricoli ancora oggetto di imposta, che alla luce del ripristino dei criteri fissato per l'ICI con la Circolare MEF n. 9 del 14/06/1993, corrispondono ai terreni compresi tra i Fogli 1 e 19 di Gassino, mentre sono considerati collinari, e quindi esenti dall'imposta, i terreni compresi tra il Foglio 20 e il 26 e tutti quelli situati nella frazioni di Bardassano e Bussolino: **7,6 per mille**, pari all'aliquota base fissata dal legislatore, immutata rispetto all'anno 2015 e successivi.
 - Aliquota ordinaria da applicare a tutte le restanti tipologie di fabbricati ed alle aree fabbricabili: **8,8 per mille**, con un incremento di 1,2 punti rispetto alla misura base dello 7,6 per mille fissata dal legislatore, immutata rispetto all'anno 2015 e successivi.
3. Di confermare la detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 nella misura fissata dalla legge:
 - **Euro 200,00** per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 utilizzata quale abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze, pari alla misura fissata dall'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

destinazione, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica nel caso di più soggetti passivi.

4. Di dare atto che il gettito complessivamente stimato sulla base delle aliquote e delle detrazioni proposte, ammonta per l'anno 2019 ad Euro 1.540.000,00.
5. Di trasmettere la presente deliberazione per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998, con le modalità e nel rispetto dei termini fissati dall'art. 13, commi 13 bis e 15 del D.L. n. 201/2011, e dalla circolare del M.E.F. 28 febbraio 2014, n. 4033/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco;

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n.7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio interessato;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito e riportati nella registrazione digitale conservata su idoneo supporto presso l'Ufficio Segreteria;

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri astenuti n. 2 (Cons. MARTINOTTI – CORRADO)

Consiglieri votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari --

D E L I B E R A

Di approvare la suesposta proposta così come presentata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla votazione per rendere la suddetta deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 9
Consiglieri astenuti	n. 2 (Cons. MARTINOTTI – CORRADO)
Consiglieri votanti	n. 7
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	--

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto.